



trasporti regionali della sardegna

31 GEN. 2018

001845

REPERTORIO CHIARIMENTI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 123, comma 1, art. 60 ed art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della verifica preventiva del progetto esecutivo del collegamento Repubblica/Stazione RFI della metropolitana leggera di Cagliari.

Gara n. 3/2018 - CIG 73452292B9 - CUP F21E16000140008

SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI SOGGETTI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE. IL REPERTORIO POTRÀ ESSERE AGGIORNATO FINO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Quesito n. 1

Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva".

Risposta:

Considerato che l'attività di "verifica preventiva del progetto esecutivo", oggetto del presente affidamento, rientra fra le attività di supporto al RUP, e che l'articolo 93, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 specifica che lo stesso non si applica a tale attività, la richiesta di presentazione del DOCUMENTO 3: cauzione provvisoria" e del DOCUMENTO 4: "impegno di un fideiussore, previsti alle pagine 9 e 10 del Disciplinare di Gara, è da considerarsi come non prevista.

I suddetti documenti non devono essere, pertanto, presentati per la partecipazione all'appalto in argomento.

b

Quesito n. 2

Domanda:

Essendo la verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione un'attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), si chiede se sia vero che la richiesta di "cauzione provvisoria" (DOCUMENTO 3) e "impegno di un fideiussore (DOCUMENTO 4)" previsti alle pagine 9 e 10 del Disciplinare di Gara sia un refuso in quanto l'art. 93 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 prevede che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento". Tale principio è altresì ribadito al cap. 4.1 della "Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", secondo cui "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice)".

Risposta:

Si veda la risposta al quesito n. 1

Quesito n. 3

Domanda:

Atteso che all'art.2.2 – pag.4 del Disciplinare di gara viene indicato che sono ammessi a partecipare alla gara "i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008", si chiede se vero è che tali soggetti debbano avere un sistema di controllo interno della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con specifico scopo di certificazione quello della verifica della progettazione di opere ai fini della validazione, così come previsto dal Regolamento ACCREDIA RT-21.

Risposta:

I Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dovranno essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008 e quindi con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-21.

Il Responsabile del Procedimento

nella fase di affidamento

avv. Salvatore Perra

